

4

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00(0)00-----

LAVORI DI COSTRUZIONE 5° LOTTO CASE POPOLARI NEL
COMUNE DI FASANO - ESERCIZIO 1955/1956.=

N° *1115* di Repertorio

CONTRATTO D'APPALTO

TEA

1° Istituto Autonomo Case Popolari
della Provincia di Brindisi - e

1° Impresa CARPARELLI Nicola di Francesco;

Importo netto di ribasso £.27.428.360.=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecehtocinquantasei, il giorno *sedici*
del mese di giugno, nella sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita alla via G.B. Casimiro n.9.=

Avantè a me Avv. Vincenzo PALMA fu Pietro, autorizza
to alla stipula del presente contratto del Consiglio
di Amministrazione dell'Istituto predetto giusta
delibera 10/11/1955, n°347 ai sensi dell'art.151, del
R.D.28/4/1938, n.1165 sono comparsi senza l'assisten
za dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'ac
cordo con me, giusta l'art.28 della vigente legge no

tarile del 12/2/1913, n. 89;

1) - Il Com.te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe, di a. 44 nato a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2) - CARPARELLI Nicola di Francesco, nato a Fasano il 5/6/1927 ed ivi domiciliato alla via Leopardi n. 35, titolare dell'Impresa omonima

P R E M E S S O

- che il Ministero dei LL.PP. con provvedimento 15/5/1956, n. 4416 su conforme parere dell'Ispettore Generale di Zona, approvava il progetto per la costruzione di case popolari in data febbraio 1956, nel Comune di Fasano redatto dall'Ing. Giovanni ROMA Direttore tecnico dell'Istituto per una spesa preventiva di £. 28.300.000 (ventottomilionitrecentomila) compreso nel piano costruttivo ammesso al beneficio del Contributo Statale di cui alla Legge 2/7/1949, n. 408 per l'esercizio 1955/56, giusta decreto del Ministero dei LL.PP. 18/4/1956, n. 2917/3150 registrato alla Corte dei Conti il 5/5/1956 reg. 18 foglio 152, autorizzando altresì a procedere all'appalto dei lavori mediante licitazione privata da esperirsi tra un conveniente numero di imprese idonee da stabilirsi d'intesa con il locale Ufficio del Genio Civile;

- che disposta la relativa licitazione e fissato l'esperimento al giorno 24 Maggio 1956, ad ore 11 (undici) si inviava invito di partecipazione a n°19 imprese edilizie come da raccomandata 10/5/1956, n.2535 (allegato 1), stabilendosi al giorno 23/5/1956 ad ore 18, la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- che esposta la detta licitazione privata come da verbale 24/5/1956 (allegato 2) i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa CARPARELLI Nicola di Francesco col ribasso d'asta di 1 i r e £.2,90% (lire due e centesimi novanta per cento),
- che l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le norme stabilite dal relativo Capitolato Speciale d'Appalto (allegato 3) ed alle altre contenute nell'invito a licitazione in data 10/5/1956, n.2535;
- che l'Impresa CARPARELLI Nicola di Francesco con istanza 29/5/1956 chiedeva di poter costituire la costituzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri relativi e correlativi mediante fidejussione della Banca Commerciale Italiana Succursale di Brindisi (allegato 4) offrendo un ulteriore ribasso del 0,18% (lire zero e centesimi diciotto per cento) a

miglioramento ed in aggiunta a quello di licitazione di L.2,90% (lire due e centesimi novanta per cento);

- che tale richiesta veniva accolta dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto appaltante,

TUTTO CIO' PREMESSO;

le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1° - Fante la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati, compresi i disegni (allegato n.5) del progetto tecnico di costruzione, tutti controfirmati dal Sig. CARPARELLI Nicola di Francesco, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e la Impresa CARPARELLI Nicola di Francesco "IMPRESA";

ART. 2° - Forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga alle stesse materialmente allegato, il Capitolato Generale a stampa per gli atti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con R.D. 28/5/1895 e successive modifiche.

Col presente contratto s'intendono inoltre ri-

chiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative o regolamentari in materia d'opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuto, all'osservanza delle quali resta contrattualmente obbligata.-

ART. 3° - Il Com.te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe, nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta, cede in appalto alla Impresa GARPARELLI Nicola di Francesco, che accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione case popolari 5° lotto in Fasano giuste progetto redatto dall'Ing. Giovanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto, ed approvato dal Ministero dei LL.PP. con provvedimento 15/5/1956, n. 4416 per l'importo di L. 28.300.000 (ventottomilionitrecentonila), che per effetto del ribasso offerto in sede di licitazione di L. 2,90% (lire due e centesimi novanta per cento) e di quello aggiunto per miglioramento di L. 0,18% (lire zero e centesimi diciotto per cento) in tutto L. 3,08% (lire tre e centesimi otto per cento) sui prezzi previsti dal progetto stesso, si riduce a netto L. 27.428.360 (lire ventisettomilioni quattrocentoventottomilatrecentosessanta);

ART. 4° - I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato

Speciale d'Appalto diminuiti dell'offerta ed accettate ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed in dipendenti da qualsiasi eventualità, salvo la facoltà dell'Istituto di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.-

ART. 5° - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori, in materia di assunzione e d'impiego della mano d'opera in genere delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

ART. 6° - L'Impresa GARFANELLI Nicola di Francesco si obbliga inoltre esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di Assicurazioni Speciali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempimento, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Istituto, ferma restando la osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamen-

tari, procederà ad una detrazione sulle rate di ac-
conto che dovessero essere corrisposte in base agli
stati d'avanzamento dei lavori medesimi nella misu-
ra del 20% (diconsi lire venti per cento), che costi-
tuirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti
obblighi.--

Sulle somme eventualmente detratte per le ragio-
ni di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo
corrisposti interessi da parte dell'Istituto.--

ART. 7° - Si conviene che tutti i pagamenti in dipon-
denza dell'appalto di cui al presente contratto, sa-
ranno effettuati con versamento in acconto a rate
di nette £.3.000.000 (lire tre milioni) ciascuna
in base agli stati d'avanzamento giusta quanto sta-
bilite all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto
da compilarsi giusta quanto dispone l'art. 58 del
Regolamento 25/5/1895, n. 350 da prelevarsi sulla quo-
ta parte del mutuo di £.380.000.000 concesso dalla
Cassa DD.PP. con provvedimento n. 63721 posizione
n. 740759 del 7/3/1956 e garantito dallo Stato ai
sensi della Legge 8/4/1954, n. 144.--

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Isti-
tuto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti,
anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i
termini previsti dalla presente legislazione nei la-

vori pubblici, dovendosi ritenere per espressa pattuazione compreso detto onere nell'alea contrattuale.

ART. 8° - Resta espressamente convenute fra le parti che le ritenute di garanzia per la predetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita 48 del Regolamento 23/5/1924, n. 827 sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. 1 della Legge 10/12/1953, n. 936.-

ART. 9° - A norma dell'art. 339 della Legge sui LL. PP. 20/3/1865, n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o sub-appaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione di contratto e di risarcimento dei danni.-

Non sono in ogni caso considerati sub-appalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate;

ART. 10° - Il titolare dell'Impresa Sig. CARPARELLI Nicola di Francesco dichiara di assumere la direzione anche del proprio cantiere.-

ART. 11° - A garanzia dell'esatto adempimento degli

obblighi contrattuali. 1° Impresa presenta quale supplente solidale per tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto il Sig. SPECCHIA Vitantonio fu Gaetano di anni 54 nato a Ostuni ed ivi residente, che offre tutte le garanzie di idoneità e che presente in questo atto dichiara di accettare .-

ART. 12° - Per tutti gli effetti del presente contratto, sia 1° Impresa aggiudicataria che il Supplente, eleggono il proprio domicilio speciale presso la Segreteria Comunale di Brindisi.-

ART. 13° - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, 1° Impresa CARPARELLI Nicola di Francesco in luogo della chiesta cauzione costituisce la fidejussione bancaria sine alla concorrenza di L. 1.371.418 (unmilione-trecentosettantunomilaquattrocentodiciotto) della Banca Commerciale Italiana giusta atto 7 Giugno 1956-Segreteria Fidi CC/eg (allegato 6).-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine del presente contratto.-

ART. 14° - Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensioni delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi nell'andamento dei lavori; tempo utile per la ultimazione dei lavori o relativa penale; pagamenti in

acconto e conto finale; visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto concerne la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli onori, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresse richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale d'Appalto e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al regolamento generale sulla contabilità Generale per la costruzione d'opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.--

ART. 15° - L'Impresa dichiara di avere presa perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.--

ART. 16° - Le spese tutte del presente contratto, per diritti di segreteria, registrazione di atti ed ogni altra inerente le imposte e tasse presenti e future compresa l'Imposta Generale sull'Entrata, sono ad esclusivo carico dell'Impresa, la quale potrà usufruire ed in quanto applicabili, di tutte le agevolazioni fiscali previsti a favore degli Istituti Autonomi di Case Popolari.--

ART. 17° - Il Sig. Con.te Ubaldo VALLARINO fu Giusep-

pe, nella veste e qualità sopradette, riconosciuto che la cauzione definitiva prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto,

A F F I D A

All'Impresa CARPARELLI Nicola di Francesco l'esecuzione dell'appalto di che trattasi; accetta quale supplente l'Impresa SPECCHIA Vitantonio fu Cataldo la Amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.-

E richiesto io funzionario rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di avere presa visione in precedenza.-

Il presente contratto redatto in carta semplice verrà registrato a tassa fissa minima a norma dello art. 14 della Legge 2/7/1949, n. 408 e successive integrazioni, per l'incremento delle costruzioni edilizie, e consta di fogli e di carta uso bollo, scritti da persona di mia fiducia per intero su

facciate e righe sino a questo punto della dodicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.-

Fatto, letto si sottoscrive:

Firmati; Ubaldo Vallarino; Nicola Carparelli di Francesco
Vitantonio Specchia fu Cataldo; Avv. Vincenzo Palma
Funzionario Rogante. PER COPIA CONFORME: Brindisi, li

Giugno 1956. Registrato a Brindisi il 27 giugno 1956
al n. 1842 mod. I vol. 108 - Esatte lire duemilacenti.
IL PROCURATORE SUPERIORE f/to illeggibile.

Visto:

IL DIRETTORE-SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Avv. Vincenzo PALMA)

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

